

FAQ - DOMANDE FREQUENTI

RICOGNIZIONE DANNI PATRIMONIO PUBBLICO CICLONE HARRY

D. Per la quantificazione del danno relativamente ai danni su proprietà pubbliche è necessario utilizzare il prezziario regionale?

R. Sì. In caso assenza della specifica voce di prezzo posso essere utilizzati altri prezziari di riferimento o dovrà essere creata una nuova voce di prezzo tramite la canonica procedura di formazione di nuovo prezzo negli appalti pubblici.

D. Per i Comuni non attualmente inseriti in elenco, ma che hanno deliberato lo Stato di Calamità ci potrà essere un reintegro?

R. I comuni non rientranti in elenco ma che avessero subito ingenti danni tali da comportare l'inserimento all'interno del perimetro dell'emergenza nazionale, possono inviare apposita istanza in merito all'indirizzo pec della Direzione generale della protezione civile (pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it). Si specifica che l'inserimento nell'elenco dei comuni ricompresi nello stato di emergenza nazionale è modificabile solo con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile. Inoltre, anche in assenza di inserimento nell'elenco, i comuni che hanno deliberato lo Stato di Calamità potranno beneficiare dei ristori derivanti dai fondi stanziati per l'emergenza regionale, previa verifica delle condizioni necessarie, o inviando istanza ex L.R. 28/1985.

D. Il comune, in questo momento, dispone delle risorse derivanti dall'avanzo di bilancio e che può essere liberato dopo il consuntivo. È possibile usufruire di un'anticipazione?

R. Come riportato all'articolo 1, comma 8 dell'OCDPC 1180/2026, le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti attuatori previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi riconosciuti in relazione agli eventi di che trattasi, ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, i Commissari delegati possono erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi.

Per le somme urgenze si rimanda sia ai punti specifici dedicati dell'OCDPC 1180/2026 (es. art.3 comma 2 e 3) qualora i soggetti attuatori se ne vogliano avvalere, oppure alle procedure di cui all'art. 140 del codice appalti (D.Lgs n. 36 del 2023) che al comma 4 recita: *".....Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa è assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."*

D. È previsto un limite temporale entro il quale le ore di straordinario devono essere svolte per poter essere riconosciute? Inoltre, quali sono le modalità corrette di contabilizzazione o rendicontazione (ad esempio timbratura, registri o altre procedure)? La stima deve essere fatta fin d'ora?

R. Come disciplinato dall'articolo 12 dell'OCDPC 1180/2026, in riferimento al riconoscimento delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, coinvolto direttamente nelle attività di soccorso, assistenza alla popolazione e in

tutte le attività operative connesse all'emergenza, lo straordinario riconoscibile è quello effettivamente svolto, **oltre i limiti ordinamentali**, nei primi 180 giorni decorrenti dalla data degli eventi, con un massimo di 50 ore mensili pro capite.

L'articolo non definisce strumenti tecnici specifici di rendicontazione (es. timbratura, registri o piattaforme), ma richiede che le ore siano documentate in modo verificabile secondo le procedure interne dell'ente.

Per il personale dirigente, per i titolari di posizione organizzativa e per coloro che percepiscono indennità omnicomprensive, in base al comma 2 dell'art. 12 dell'OCDPC 1180/2026 viene riconosciuta un'indennità aggiuntiva, pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o rischio, oppure al 15% della retribuzione complessiva quando il contratto non prevede una retribuzione di posizione. Tale indennità è commisurata ai giorni di effettivo impiego e vale anch'essa per i primi 180 giorni.

Qualora la pubblica amministrazione da cui dipende il personale titolare di posizione organizzativa o percettore di indennità omnicomprensiva valuti come migliore condizione applicabile quanto previsto al comma 1 (straordinari) è possibile applicare tale ultimo regime in alternativa a quello previsto al comma 2.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo sono interamente a carico delle risorse stanziare per l'emergenza.

La stima deve essere inserita nel piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile per cui, qualora l'ente intenda richiederli, i dati devono essere inseriti nella scheda di rilievo del danno – interventi di soccorso e assistenza alla popolazione – Descrizione SA – lett. e) Oneri di straordinario (P.A art. 1 c.2 d.lgs 165/2001).

D. Nel caso in cui si sia verificato un danno su una strada vicinale, è possibile predisporre una scheda di rilievo/ricognizione danni?

R. Le schede di rilievo danni presenti nel SIPC contengono anche riferimenti alla viabilità vicinale. Ovviamente nella compilazione devono essere fornite le informazioni utili a classificare il tipo di danno e l'intervento proposto (viabilità di uso pubblico? Infrastruttura strategica in quanto unico accesso ad aziende/abitazioni senza possibilità di viabilità alternativa?)

Si segnala che l'art. 3, comma 1 dell'OCDPC 1180/2026 prevede delle deroghe alle disposizioni sotto riportate *"...allo scopo di porre a carico delle risorse stanziare per l'emergenza limitatamente agli interventi necessari al ripristino di servizi pubblici essenziali, a garantire l'accesso ad abitazioni principali, abituali e continuative ed a garantire l'accesso alle attività economiche e produttive"*:

- a) decreto luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446;
- b) legge 20 marzo 1865, n. 2248, articoli 51, 52, 53 e 54 dell'allegato F;
- c) legge 12 febbraio 1958, n. 126, articolo 14 e ogni altra legge e disposizione sulle modalità e sulle misure di partecipazione a spese ed oneri di manutenzione, sistemazione e riparazione delle strade vicinali;

D. È possibile segnalare interventi relativi a movimenti franosi incombenti sulla viabilità pubblica?

R. Tutti gli interventi necessari alla rimozione di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità o di ripristino della funzionalità delle infrastrutture di reti strategiche sono ricompresi nel rilievo dei danni

già avviato, è necessario fornire nella compilazione delle schede le informazioni utili a inquadrare la fattispecie (tipologia di viabilità, descrizione della problematica con particolare riferimento alla situazione di pericolo, e strategicità dell'infrastruttura).

D. Le deroghe sulle procedure possono essere utilizzate anche dai privati?

R. All'art. 3 comma 1 dell'OCDPC 1180/2026 è specificato che la possibilità di provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative indicate è riservata ai Commissari delegati ed ai soggetti attuatori dai medesimi individuati.

D. Degli straordinari possono usufruirne anche le compagnie barracellari?

R. L'articolo 12 dell'OCDPC 1180/2026 prevede il riconoscimento delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle pubbliche amministrazioni (personale di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001).

D. Come devono essere quantificati utenti ed esposti?

R. Facendo un esempio relativamente ai danni ad una strada, per utenti si intendono i soggetti che circolano o fruiscono della infrastruttura stradale (conducenti di veicoli, passeggeri, pedoni, ciclisti, motociclisti, sia in transito che in sosta) per esposti coloro che potrebbero direttamente subire un pregiudizio trovandosi stabilmente nell'area a rischio.

D. Quali caratteristiche devono avere i files significativi da allegare alla scheda di rilievo?

R. Dal punto di vista della dimensione i files devono avere dimensione massima di 5 megabyte per singolo allegato, a titolo esemplificativo si possono allegare verbali affidamento, ordinanze di sgombero, foto, relazioni tecniche, perizie predisposte per interventi in somma urgenza.

Per fornire informazioni significative in prima istanza, senza che sia necessaria una eventuale integrazione, si invita a curare la qualità dell'immagine, la sua effettiva descrizione nonché la rappresentatività rispetto al sito e all'oggetto delle schede.